

BANDO SISMA 2019

“INTERVENTI VOLTI ALLA RIPRESA ECONOMICA”

CONTRIBUTI PER IL DANNO ECONOMICO

ex art. 20bis D.L. 189/2016

4,508 milioni di euro

Decreto Legge 189/2016 art. 20 - Decreto attuativo Ministero Economia e Finanze dell'11 agosto 2017 (Decreto 1) così come modificato dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2019 (Decreto 2)

Presentazione domande: GeCoWEB dal 2 ottobre al 28 novembre 2019; invio PEC dal 3 ottobre al 28 novembre 2019

Procedura: valutativa “a graduatoria”

Obiettivi

Il Vice Commissario per la Ricostruzione sostiene, in attuazione di quanto previsto dall'art 20bis del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e dal D.M. 11 agosto 2017 (Decreto 1) così come modificato dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2019 (Decreto 2), la ripresa del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di aiuti alle imprese che abbiano subito un danno già operanti al 24 febbraio 2016 nel territorio della Provincia di Rieti nei quali sono ubicati i 15 comuni rientranti nel cratere sismico.

Il Fondo

L'Avviso ha una dotazione finanziaria di **4.508.000 euro** a valere sulle risorse stanziato dal Decreto MISE dell'11 agosto 2017.

Come previsto dallo stesso Decreto è costituita una **riserva** di 2.254.000 euro, pari al **50%** dell'importo complessivo delle risorse stanziato, destinata esclusivamente ai 15 comuni rientranti nel **Cratere Sismico del Lazio**.

Beneficiari

I soggetti Beneficiari degli Aiuti previsti dal presente Avviso sono le imprese, in forma singola, inclusi i Liberi Professionisti, titolari di partita IVA, **già operative nel territorio della Provincia di Rieti al 24 febbraio 2016**, che alla data di presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:

- a) Localizzazione nella Provincia di Rieti:
 - per le imprese iscritte al Registro delle Imprese: presenza di una o più unità produttive, risultanti dal Registro delle Imprese;
 - per le imprese non iscritte al Registro delle Imprese: luogo d'esercizio dell'attività di impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA;
- b) attività economica esercitata:
 - imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane: tutti i settori (fatta eccezione per quelli dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura che non sono ammissibili);
 - imprese non iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane: specifici settori individuati nell'allegato I del Decreto 11 agosto 2017 e riportati nell'Avviso;
- c) **riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento.**

Per “**riduzione del fatturato**” si intende: la differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese beneficiarie operanti nelle province da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l'impresa è stata operante.

Per “**fatturato**” si intende: relativamente alle imprese beneficiarie costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi la voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese beneficiarie, per fatturato si intende l'“ammontare complessivo dei ricavi”, il cui importo è desumibile dal quadro “RS” dei modelli di dichiarazione dei redditi.

L'Agevolazione

L'Aiuto è un contributo a fondo perduto, in regime De Minimis, **nella misura del 100% dei costi ammissibili** sostenuti dall'impresa beneficiaria in due esercizi consecutivi tra il 2017 e il 2020, a scelta dell'impresa stessa.

In alternativa, su richiesta dell'impresa beneficiaria, il contributo può essere concesso ai sensi dell'art. 50 RGE (Regolamento Generale di Esenzione n. 651/2014), solo per le PMI operanti nell'Area del Cratere Sismico che hanno sospeso l'attività (parzialmente o totalmente). In tal caso il contributo non può superare la **perdita di reddito** dovuta alla sospensione dell'attività per i sei mesi successivi all'evento sismico, rispetto alla media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario, valutata da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un'impresa di assicurazioni. Anche in tal caso il contributo non può superare il 100% dei costi ammissibili

Il contributo massimo erogabile è in ogni caso pari a 50.000 euro, ovvero 75.000 euro per le imprese in possesso del rating di legalità.

Costi Ammissibili

I **costi ammissibili** sono i “**costi della produzione**” sostenuti dalle imprese in due esercizi consecutivi (scelti dall'impresa beneficiaria) tra il 2017 e il 2020, **entro il limite massimo della Riduzione del Fatturato**.

Per **costi della produzione** si intendono:

- per le imprese tenute alla pubblicità del bilancio, i costi sostenuti dall'impresa beneficiaria nell'esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, ovvero di cui all'articolo 2435 bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'articolo 2435 ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci “ammortamenti e svalutazioni” (punto 10), “accantonamento per rischi” (punto 12) e “altri accantonamenti” (punto 13).
 - per le imprese beneficiarie non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le imprese beneficiarie che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario e per le imprese beneficiarie esercenti attività agrituristica che hanno optato per il regime di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi.
-

Modalità di Presentazione delle richieste

Le richieste di agevolazione possono essere presentate esclusivamente compilando preventivamente il Formulário disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it **a partire dalle ore 12:00 del 2 ottobre e fino alle ore 12:00 del 28 novembre 2019**.

Fra i dati da inserire nel sistema GeCoWEB, il richiedente deve indicare la riduzione del fatturato (sia l'importo, sia l'entità in termini percentuali), calcolata secondo le modalità previste, che sarà utilizzata per definire l'ordine di avvio ad istruttoria.

Dopo la finalizzazione del Formulário il richiedente deve scaricare il file generato dal sistema GeCoWEB contenente la Domanda con le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e il Formulário.

Il file generato dal sistema GeCoWEB deve essere sottoscritto con Firma Digitale da parte del Legale Rappresentante della PMI richiedente e inviato via PEC, all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it, insieme con le altre eventuali dichiarazioni, anch'esse sottoscritte con Firma Digitale.

Tale PEC deve essere inviata **a partire dalle ore 12:00 del 3 ottobre e fino alle ore 18:00 del 28 novembre 2019**.

Definizione della graduatoria e concessione del contributo

I contributi sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Saranno avviate ad istruttoria in ordine decrescente di riduzione percentuale del fatturato tutte le domande rientranti nei limiti di finanziabilità in base alle risorse disponibili.

Al termine della fase di istruttoria è definita la graduatoria definitiva.

Saranno ammesse a finanziamento tutte le domande risultate ammissibili, fino al limite di finanziabilità in base alle risorse disponibili.

In caso di parità, viene data priorità alle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato maggiore in termini di importo.

Modalità di erogazione

L'erogazione del contributo avviene in due quote:

- la prima quota, di importo pari al 70 per cento del contributo complessivamente concesso, è versata all'impresa beneficiaria, senza ulteriore richiesta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di concessione, al netto della tempistica necessaria agli adempimenti previsti dalla normativa vigente; qualora i costi della produzione dei bilanci già approvati del biennio prescelto non coprano tale importo, l'importo residuo deve essere coperto da fidejussione; in alternativa, l'importo residuo è erogato ad incremento della seconda quota;
- la seconda quota, di importo pari al restante 30 per cento del contributo complessivamente concesso, è erogata all'impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall'impresa beneficiaria stessa, al netto della tempistica necessaria agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Tale richiesta deve essere presentata entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio del biennio scelto dal beneficiario tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo per i soggetti che non depositano il bilancio.

Nel caso in cui il bilancio relativo al secondo esercizio del biennio risulti già approvato alla data della concessione, l'erogazione può avvenire in un'unica soluzione, dietro presentazione di richiesta di erogazione che l'impresa beneficiaria deve presentare entro 15 giorni dalla firma dell'Atto di Impegno.

Cumulo

Le agevolazioni sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa per i medesimi costi della produzione, nei limiti dei costi della produzione stessi, fermo restando quanto disposto in caso di contributo erogato ai sensi dell'art. 50 RGE in relazione al divieto di "sovracompensazione" del danno subito e in quanto misura alternativa ad ogni altra possibile misura finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici.

Informazioni

Per maggiori dettagli consultare il sito www.lazioinnova.it.

NUMERO VERDE 800.989.796

info@lazioinnova.it

infobandiimpres@lazioinnova.it

Appendice

Elenco delle attività economiche agevolabili per le imprese beneficiarie non artigiane.
(Ateco 2007)

- G 45 – Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli
- G 46 – Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)
- G 47 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- I 55.1 – Alberghi e strutture simili
- I 55.2 – Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
- I 55.3 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- I 55.9 – Altri alloggi
- I 56.1 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
- I 56.2 – Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
- I 56.3 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
- N 79.11.0 – Attività delle agenzie di viaggio
- N 79.12.00 – Attività dei tour operator
- N 79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- N 79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
- N 79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- N 82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere
- R 90.04.0 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- R 91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- R 91.04.00 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 13
- R 93.11.10 – Gestione di stadi
- R 93.11.20 – Gestione di piscine
- R 93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
- R 93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
- R 93.13.00 – Gestione di palestre
- R 93.19.10 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- R 93.19.91 – Ricarica di bombole per attività subacquee
- R 93.19.92 – Attività delle guide alpine
- R 93.19.99 – Altre attività sportive n.c.a.
- R 93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici
- R 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- R 93.29.20 – Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- R 93.29.30 – Sale giochi e biliardi
- R 93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
- S 96.01.10 – Attività delle lavanderie industriali
- S 96.04.20 – Stabilimenti termali